CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL GOVERNO ED IL MUNICIPIO DI NAPOLI, L'8 FEBBRAIO 1908, PER COMPLETARE LE OPERE DI RISANAMENTO DELLA CITTA' DI NAPOLI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI A FAVORE DI QUEL COMUNE

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

A deroga del primo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 318, il Banco di Napoli e' autorizzato a concedere al comune di Napoli di ripartire in 50 annualita', con effetto dal 1° gennaio 1908, l'ammortamento della residua somma dei due mutui accordati al Comune stesso con istromento 16 gennaio 1886 e con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione 12 giugno 1888, con l'unificazione degli interessi pei due mutui al 2.50 per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Versione in vigore dal 26 luglio 1908, non più in vigore dal 30 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il Governo ed il municipio di Napoli, l'8 febbraio 1908, per completare le opere di risanamento della citta' di Napoli, ed altri provvedimenti a favore di quel Comune
Estremi	Legge 5 luglio 1908, n. 351
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-l-approvazione-della-convenzione-stipulata-tra-il-governo/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-8-giugno-2001-n-327/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it